

## DOCUMENTI

---

### ATTI DI PAPA FRANCESCO

Discorso alla Plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 8 novembre 2013\*

**S**IGNORI Cardinali, Cari fratelli nell'episcopato e nel sacerdozio, Cari fratelli e sorelle,

Questa vostra Sessione Plenaria mi dà l'opportunità di ricevere tutti voi che lavorate nel Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, esprimendo a ciascuno la mia riconoscenza per la promozione della retta amministrazione della giustizia nella Chiesa. Vi saluto cordialmente, e ringrazio il Cardinale Prefetto per le parole con cui ha introdotto il nostro incontro.

La vostra attività è volta a favorire l'opera dei Tribunali ecclesiastici, chiamati a rispondere adeguatamente ai fedeli che si rivolgono alla giustizia della Chiesa per ottenere una giusta decisione. Vi adoperate perché funzionino bene, e sostenete la responsabilità dei Vescovi nel formare idonei ministri della giustizia. Tra di essi, il Difensore del vincolo svolge una funzione importante, specialmente nel processo di nullità matrimoniale. È necessario, infatti, che egli possa compiere la propria parte con efficacia, per facilitare il raggiungimento della verità nella sentenza definitiva, a favore del bene pastorale delle parti in causa.

Al riguardo, la Segnatura Apostolica ha offerto significativi contributi. Penso in particolare alla collaborazione nella preparazione dell'Istruzione *Dignitas connubii*, che enuclea norme processuali applicative. In questa linea si colloca anche la presente Sessione Plenaria, che ha posto al centro dei lavori la promozione di una efficace difesa del vincolo matrimoniale nei processi canonici di nullità.

L'attenzione rivolta al ministero del Difensore del vincolo è senz'altro opportuna, perché la sua presenza e il suo intervento sono obbligatori per tutto lo sviluppo del processo (cfr *Dignitas connubii*, 56, 1-2; 279, 1). Allo stesso modo è previsto che egli debba proporre ogni genere di prove, di eccezioni, ricorsi ed appelli che, nel rispetto della verità, favoriscano la difesa del vincolo.

\* Vedi alla fine del discorso la nota di D. VAJANI, *Considerazioni sul difensore del vincolo*.

L'Istruzione citata descrive, in particolare, il ruolo del Difensore del vincolo nelle cause di nullità per incapacità psichica, che in alcuni Tribunali costituiscono il capo unico di nullità. Sottolinea la solerzia che egli deve porre nel valutare i quesiti rivolti ai periti, nonché le risultanze delle stesse perizie (cfr 56, 4). Pertanto, il Difensore del vincolo che vuole rendere un buon servizio non può limitarsi ad una frettolosa lettura degli atti, né a risposte burocratiche e generiche. Nel suo delicato compito, egli è chiamato a cercare di armonizzare le prescrizioni del Codice di Diritto Canonico con le concrete situazioni della Chiesa e della società.

L'adempimento fedele e pieno del compito del Difensore del vincolo non costituisce una pretesa, lesiva delle prerogative del giudice ecclesiastico, al quale unicamente spetta la definizione della causa. Quando il Difensore del vincolo esercita il dovere di appellare, anche alla Rota Romana, contro una decisione che ritiene lesiva della verità del vincolo, il suo compito non prevarica quello del giudice. Anzi, i giudici possono trovare nell'accurata opera di colui che difende il vincolo matrimoniale un aiuto alla propria attività.

Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha definito la Chiesa come comunione. In questa prospettiva vanno visti sia il servizio del Difensore del vincolo, sia la considerazione che ad esso va riservata, in un rispettoso e attento dialogo.

Un'ultima annotazione, molto importante, per quanto riguarda gli operatori impegnati nel ministero della giustizia ecclesiale. Essi agiscono a nome della Chiesa, sono parte della Chiesa. Pertanto, bisogna sempre tenere vivo il raccordo tra l'azione della Chiesa che evangelizza e l'azione della Chiesa che amministra la giustizia. Il servizio alla giustizia è un impegno di vita apostolica: esso richiede di essere esercitato tenendo fisso lo sguardo all'icona del Buon Pastore, che si piega verso la pecorella smarrita e ferita.

A conclusione di questo incontro, incoraggio tutti voi a perseverare nella ricerca di un esercizio limpido e retto della giustizia nella Chiesa, in risposta ai legittimi desideri che i fedeli rivolgono ai Pastori, specialmente quando fiduciosi richiedono di chiarire autorevolmente il proprio *status*. Maria Santissima, che invociamo con il titolo di *Speculum iustitiae*, aiuti voi e tutta la Chiesa a camminare nella via della giustizia, che è la prima forma di carità. Grazie e buon lavoro!

---

CONSIDERAZIONI SUL DIFENSORE DEL VINCOLO A RIGUARDO  
DEL DISCORSO DI PAPA FRANCESCO ALLA SEGNATURA APOSTOLICA  
(8-XI-2013)

ABSTRACT: Riconoscendo l'azione del Supremo Tribunale della Segnatura a sostegno della responsabilità dei Ve-

ABSTRACT: By recognizing the role of the Supreme Tribunal of Apostolic Signature in sustaining the Bishops' re-

scovi nel formare idonei ministri della giustizia nella Chiesa, Papa Francesco, richiamando quanto previsto nell'Istruzione *Dignitas connubii*, ha evidenziato che il Difensore del vincolo, nel rispetto della verità, deve avere un ruolo attivo in tutte le fasi del processo di nullità matrimoniale, con una speciale attenzione perché nelle cause per incapacità psichica siano rispettati i principi dell'antropologia cristiana, così che sia rettamente applicato il principio del *favor matrimonii*, nell'ambito della Chiesa come comunione, nella quale il servizio alla giustizia è un impegno di vita apostolica.

PAROLE CHIAVE: Rispetto della verità, *favor matrimonii*, ruolo attivo, antropologia cristiana, Chiesa come comunione.

sponsibility in forming suitable Justice Ministers in the Church, Pope Francis, recalling what written in the Instruction *Dignitas Connubii*, has pointed out that the Defender of the bond must have an active role in all the phases of processes pertaining to the nullity of marriage, with particular attention to the cases of defect of consent because of mental illness, where all the principles of Christian anthropology have to be respected in order to correctly enforce the principle of *favor matrimonii*, into the Church as communion, in which the service of justice is an undertaking of the apostolic life.

KEYWORDS: Respect of the Truth. *Favor Matrimonii*. Active Role. Christian Anthropology. Church as Communion.

SOMMARIO: 1. Le premesse da cui muove il discorso di Papa Francesco. - 2. I contenuti specifici del discorso dell'8 novembre 2013. - 3. I riferimenti del discorso di Papa Francesco: le sue fonti ed un ulteriore sviluppo, ora già noto, del suo stesso magistero. - 4. Aspetti salienti dell'Allocuzione alla Rota di Papa Pio XII del 2 ottobre 1944 a riguardo del Difensore del vincolo utili per l'approfondimento. - 5. Aspetti salienti dell'Allocuzione alla Rota di Papa San Giovanni Paolo II del 25 gennaio 1988 a riguardo del Difensore del vincolo nelle cause di nullità per incapacità psichica utili per l'approfondimento. - 6. Una prospettiva di lettura del servizio del Difensore del vincolo nell'ottica della Chiesa come comunione. - 7. Considerazioni pratiche: mete a cui tendere. - 8. Conclusione: rinnovamento nella continuità.

#### 1. LE PREMESSE DA CUI MUOVE IL DISCORSO DI PAPA FRANCESCO

NEL discorso del Santo Padre il Papa Francesco ai partecipanti alla Plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica di venerdì 8 novembre 2013 possiamo riconoscere innanzitutto quelle che sono qualificabili come tre premesse, di cui la prima mostra che cosa stia a cuore al Papa in tale contesto e la seconda che cosa si attenda in proposito dal Supremo Tribunale in base a quelle che sono le sue funzioni, mentre la terza costituisce il riconoscimento dell'impegno già portato avanti dalla Segnatura in tale direzione.

Ciò che sta alla radice dell'intervento del Pontefice – ciò a cui si rivolge il suo cuore di pastore – è «la responsabilità dei Vescovi nel formare idonei ministri della giustizia» e la conseguente preoccupazione che possano essere validamente supportati in tale loro responsabilità.

Egli riconosce quindi che l'attività del Supremo Tribunale «è volta a favorire l'opera dei Tribunali ecclesiastici», «perché funzionino bene», e che essa sostiene la responsabilità dei Vescovi sopra richiamata: un riconoscimento che – di fatto – sia esprime le attese del Papa, fondate sull'opera già svolta dalla Segnatura, sia implicitamente esorta a proseguirla e ad approfondirla.

In particolare, il riconoscimento di tale azione del Tribunale della Segnatura è espresso esplicitamente in riferimento alla collaborazione prestata alla preparazione dell'Istruzione *Dignitas Connubii*.

## 2. I CONTENUTI SPECIFICI DEL DISCORSO DELL'8 NOVEMBRE 2013

In questo discorso S. S. Papa Francesco concentra la propria attenzione – tra i vari ministri della giustizia ecclesiastica – sul Difensore del vincolo, e – facendo esplicito riferimento alla ricordata Istruzione *Dignitas Connubii* – evidenzia l'importanza della sua funzione «per facilitare il raggiungimento della verità».

Richiede che tale funzione sia svolta «con efficacia», in modo quindi attivo, usando «nel rispetto della verità»<sup>1</sup> le facoltà che il diritto prevede,<sup>2</sup> e sottolinea che questo richiede «la sua presenza e il suo intervento [...] per tutto lo sviluppo del processo».<sup>3</sup>

Concentra quindi la propria attenzione in modo particolare sul ruolo del Difensore del vincolo nelle cause di nullità per incapacità psichica, evidenziandone il compito di «valutare i quesiti rivolti ai periti, nonché le risultanze delle stesse perizie»<sup>4</sup> e la «solerzia» che deve porre nel suo adempimento.

Esplicitamente richiede che il Difensore del vincolo non si limiti «ad una frettolosa lettura degli atti, né a risposte burocratiche e generiche» e che abbia presenti – e le armonizzi – «le prescrizioni del Codice di Diritto Canonico» e «le concrete situazioni della Chiesa e della società».

Quanto al rapporto tra il compito del Difensore del vincolo e quello del

<sup>1</sup> Le caratteristiche dell'agire del Difensore del vincolo nel rispetto della verità si possono ritrovare nell'avverbio «rationabiliter» del can. 1432 e nel dettato del § 5 dell'art. 56 dell'Istruzione *Dignitas connubii* (d'ora in poi nelle note semplicemente indicata come DC): «Numquam agere potest in favorem nullitatis matrimonii; quod si in casu aliquo peculiari nihil adversus matrimonii nullitatem rationabiliter proponendum vel exponendum habuerit, sese iustitiae Tribunalis remittere potest».

<sup>2</sup> Il riferimento è specificamente a quanto previsto dal § 3 dell'art. 56 DC: «In omni iudicii gradu obligatione tenetur proponendi cuiuslibet generis probationes, oppositiones et exceptiones, quae, servata rei veritate, ad vinculi tuitionem conferant (cf. can. 1432)».

<sup>3</sup> Il richiamo è al § 2 del medesimo art. 56 DC: «Ipse vero iam ab initio et in evolutione processus ad normam iuris intervenire debet».

<sup>4</sup> È ciò che prevede il § 4 dell'art. 56 DC: «In causis ob incapacitates de quibus in can. 1095, ad eum spectat videre num quaestiones perspicue perito propositae sint quae ad rem faciant nec eiusdem competentiam ultragrediantur; animadvertere num peritiae principiis anthropologiae christianae nitantur atque scientifica methodo confectae fuerint».

giudice ecclesiastico «al quale unicamente spetta la definizione della causa», il Papa sente l'esigenza di porre in rilievo che «L'adempimento fedele e pieno del compito del Difensore del vincolo non costituisce una pretesa, lesiva delle prerogative del giudice ecclesiastico» e che anche quando «esercita il dovere di appellare<sup>5</sup> [...] il suo compito non prevarica quello del giudice» e di affermare che «Anzi, i giudici possono trovare nell'accurata opera di colui che difende il vincolo matrimoniale un aiuto alla propria attività».

Il Papa infine conclude il suo discorso allargando la prospettiva a tutti «gli operatori impegnati nel ministero della giustizia ecclesiale» nella prospettiva della «Chiesa come comunione», secondo l'insegnamento del concilio Ecumenico Vaticano II, e richiamando la necessità di «tenere vivo il raccordo tra l'azione della Chiesa che evangelizza e l'azione della Chiesa che amministra la giustizia», perché «Il servizio alla giustizia è un impegno di vita apostolica» e quindi rispetto all'azione pastorale non si pone in contrasto e neppure in parallelo (cioè senza incontrarsi con essa), ma ne fa parte e ne esprime a pieno titolo un aspetto specifico.

### 3. I RIFERIMENTI DEL DISCORSO DI PAPA FRANCESCO: LE SUE FONTI ED UN ULTERIORE SVILUPPO ORA GIÀ NOTO DEL SUO STESSO MAGISTERO

Sono due i riferimenti espliciti contenuti nel discorso che stiamo esaminando, come già è stato rilevato: all'Istruzione *Dignitas Connubii*, e specificamente agli art. 56 e 279, per quanto riguarda l'esercizio concreto dell'ufficio del Difensore del vincolo, e all'insegnamento del Concilio Ecumenico Vaticano II (visto nel suo complesso, perché il Papa non cita passi o documenti specifici) sulla Chiesa come realtà di comunione.

Abbiamo già richiamato nelle note al numero precedente il testo degli articoli dell'Istruzione *Dignitas Connubii* richiamati dal Papa – anzi spesso riferiti pressoché alla lettera –; qui riteniamo cosa utile rilevare come tale preciso riferimento mostri la volontà del Papa di indicare a tutti i Tribunali ed ai loro operatori che essi possono trovare già in quella Istruzione in modo valido le indicazioni necessarie al loro retto agire, per cui ciò che innanzitutto si deve fare (e che il Pontefice viene così ad urgere) è operare perché possano essere messe in pratica in modo sempre più fedele ed efficace.

Non ci addentreremo a sviluppare il riferimento al tema conciliare della Chiesa come comunione, tema vastissimo ed ampiamente trattato in molte sedi, limitandoci sul finire (al n. 6) ad una sottolineatura che riteniamo in grado di stimolare un'ulteriore riflessione sull'importanza dell'ufficio del Di-

<sup>5</sup> È il § 2 dell'art. 279 DC a precisare che lo "ius appellandi" riconosciuto dal can. 1628 rappresenta per il Difensore del vincolo un dovere di fronte ad una sentenza che ritenga infondata: «defensor vinculi officio appellandi tenetur, si censeat satis fundatam non esse sententiam, quae matrimonii nullitatem primum declaraverit».

fensore del vincolo da un punto di vista non solo “funzionale” alla dinamica processuale.

Si possono poi riconoscere nel testo del discorso anche due riferimenti impliciti a precedenti importanti interventi del magistero pontificio a riguardo della figura e dei compiti del Difensore del vincolo, che costituiscono le fonti principali di come tale ufficio è delineato dal *Codex Iuris Canonici* del 1983 e dall’Istruzione *Dignitas Connubii*: le Allocuzioni alla Rota di Papa Pio XII del 2 ottobre 1944 e di Papa San Giovanni Paolo II del 25 gennaio 1988. Faremo nei numeri seguenti una breve analisi dei loro punti salienti che possono essere utili per approfondire ciò che Papa Francesco ha voluto sottoporre all’attenzione di coloro che hanno la responsabilità dei Tribunali ecclesiastici e di coloro che in essi operano.

Mette conto infine di segnalare per completezza in questo contesto – senza svilupparne l’analisi, perché non rientra nel compito affidatoci – che la parte finale del presente discorso, a riguardo del nesso tra impegno di vita apostolica e servizio alla giustizia, ha trovato uno sviluppo nella successiva Allocuzione alla Rota dello stesso Papa Francesco del 24 gennaio 2014.<sup>6</sup>

#### 4. ASPETTI SALIENTI DELL’ALLOCUZIONE ALLA ROTA DI PAPA PIO XII DEL 2 OTTOBRE 1944 A RIGUARDO DEL DIFENSORE DEL VINCOLO UTILI PER L’APPROFONDIMENTO

L’Allocuzione alla Rota di Papa Pio XII del 2 ottobre 1944<sup>7</sup> ha operato – pur nella continuità con la dottrina precedente a riguardo del compito del Difensore del vincolo di sostenere l’esistenza del vincolo coniugale – un mutamento importante circa il modo di concepirne le modalità di intervento nel processo.<sup>8</sup>

L’aspetto principale di tale mutamento consiste nell’inquadrare anche il compito del Difensore del vincolo (come quello di tutti coloro che intervengono nel processo a vario titolo) in una «unità di scopo» che comporta «un giudizio conforme alla verità e al diritto», «l’accertare autorevolmente e il porre in vigore la verità e il diritto ad essa corrispondente, relativamente all’esistenza o alla continuazione di un vincolo matrimoniale».<sup>9</sup>

Questo comporta che il Difensore del vincolo deve sostenere l’esistenza del vincolo coniugale, «non però in modo assoluto, ma subordinatamente al

<sup>6</sup> Pubblicato e commentato su questo stesso fascicolo di *Ius Ecclesiae*.

<sup>7</sup> PIUS PAPA XII, *Allocutio ad Auditores Sacrae Romanae Rotae*, 2 oct. 1944, «AAS», 36 (1944), p. 281-290.

<sup>8</sup> Un’analisi più dettagliata di queste parti dell’Allocuzione si può trovare in DESIDERIO VAJANI, *La cooperazione del difensore del vincolo alla ricerca della verità per il bene della Chiesa*, Lateran University Press, Roma, 2003, p. 22-25.

<sup>9</sup> PIUS PAPA XII, *Allocutio*, cit. in nota 7, n. 1, p. 282.

fine del processo, che è la ricerca e il risulamento della verità oggettiva»<sup>10</sup> e che quindi deve agire con la «coscienza di non dovere incondizionatamente sostenere una tesi ordinatagli, ma di essere al servizio della verità già esistente»,<sup>11</sup> con la conseguenza che non deve formulare le sue osservazioni in modo artificioso e non deve sostenere la validità del matrimonio indipendentemente dalla prove e dai risultati del processo.<sup>12</sup>

La conseguenza pratica più immediata (e più nota) del fatto di considerare l'ufficio del Difensore del vincolo nell'ottica dell'unico scopo della ricerca della verità oggettiva è quella che egli non è più tenuto, come in passato, a concludere necessariamente con la richiesta di sentenza *pro vinculo*,<sup>13</sup> ma può rimettersi alla giustizia del Tribunale quando non abbia argomenti con cui sostenere *rationabiliter* una simile richiesta.<sup>14</sup>

Va però tenuto ben presente che, contemporaneamente, Pio XII – come del resto papa Francesco nel discorso di cui ci stiamo occupando – evidenzia anche il ruolo attivo che deve avere il Difensore del vincolo, sottolineando che deve indagare, esporre e chiarire tutto ciò che si può addurre in favore del vincolo, e proprio in questo consiste la sua collaborazione al bene comune; deve svolgere il suo compito con diligenza, in maniera non sommaria né superficiale, in modo da non costringere i Giudici – che devono poter contare sull'affidabilità del suo operato – a rifare il suo lavoro e le sue indagini, specificando che essi «hanno da trovare nell'accurata opera di lui un aiuto e un complemento della propria attività».<sup>15</sup>

Ne risulta con chiarezza che la cooperazione alla ricerca della verità (papa Francesco vi si riferisce parlando di “rispetto della verità”) da parte del Difensore del vincolo non consiste (sarebbe un fraintendimento) nel compiere,

<sup>10</sup> PIUS PAPA XII, *Allocutio*, cit. in nota 7, n. 2 b, p. 283.

<sup>11</sup> PIUS PAPA XII, *Allocutio*, cit. in nota 7, n. 2 b, p. 284.

<sup>12</sup> PIUS PAPA XII, *Allocutio*, cit. in nota 7, n. 2 b, p. 285: «Né si obietti che il Difensore del vincolo deve scrivere le sue animadversiones non “*pro rei veritate*”, ma “*pro validitate matrimonii*”. Se con ciò si vuole intendere che egli ha per parte sua da mettere in rilievo tutto quel che parla in favore e non quel che è contro l'esistenza o la continuazione del vincolo, l'osservazione è ben giusta. Se invece si volesse affermare che il Difensore del vincolo nella sua azione non è tenuto a servire anch'egli, come ad ultimo scopo, all'accertamento della verità oggettiva, ma deve incondizionatamente e indipendentemente dalle prove e dai risultati del processo sostenere la tesi obbligatoria della esistenza o della necessaria continuazione del vincolo, questa asserzione sarebbe da ritenersi come falsa. In tal senso tutti coloro che hanno parte nel processo debbono senza eccezione far convergere la loro azione all'unico fine: *pro rei veritate!*».

<sup>13</sup> «Nell'interesse stesso della verità e per la dignità del suo ufficio, si deve dunque riconoscere in massima al Difensore del vincolo, ove il caso lo richieda, il diritto di dichiarare: che dopo un diligente, accurato e coscienzioso esame degli atti, non ha rinvenuta alcuna ragionevole obiezione da muovere contro la domanda dell'attore o del supplicante» (PIUS PAPA XII, *Allocutio*, cit. in nota 7, n. 2 b, p. 284).

<sup>14</sup> cf. art. 56, § 5 DC.

<sup>15</sup> PIUS PAPA XII, *Allocutio*, cit. in nota 7, n. 2 b, p. 284.

come i Giudici, la valutazione di quale sia la verità che emerge complessivamente dagli atti della causa, ma nel compito impegnativo (sarebbe infatti assai più facile pronunciarsi a priori *pro vinculo* – cosa che alla fine, nella misura in cui fosse infondata, si rivelerebbe di nessuna utilità per l'opera del Giudice, perché non aderente ai dati della causa – o prendere una posizione sbrigativa *pro nullitate* – cosa quest'ultima contraria al suo *munus*) di aiutare il Giudice a cercarla, analizzando i fatti, mettendo in luce contraddizioni o aspetti quanto meno da chiarire, suggerendo prove che le parti private abbiano più o meno scientemente trascurato. Anche quando non abbia argomenti decisivi *pro vinculo* (valutazione che in definitiva spetta al Giudice, ma di cui il Difensore del vincolo non può non essere conscio a sua volta), ma solo elementi per un confronto dialettico<sup>16</sup> che permetta di sceverare meglio la verità, egli li deve proporre, senza enfasi, ma neppure senza timori o pigrizie. È del resto la preoccupazione di garantire che nel processo vi sia sempre un contraddittorio che mosse il Papa Benedetto XIV ad istituire nel 1741, con la costituzione *Dei Miseratione*, l'ufficio stabile del “Matrimoniorum Defensor”.<sup>17</sup>

Raccogliendo insieme l'insegnamento di Papa Pio XII e le preoccupazioni di Papa Francesco in questo suo discorso alla Plenaria della Segnatura (tra cui quella di sottolineare che l'opera del difensore del vincolo non è lesiva delle prerogative del Giudice), possiamo di conseguenza evidenziare come «è venuta maturando una comprensione della figura e dell'ufficio del difensore del vincolo che ne fa un ministro di verità non costretto a dimostrazioni artificiose, ma seriamente impegnato a ricercare (e non solo a esporre) tutto ciò che è ragionevole per contribuire al raggiungimento della verità obiettiva con retta coscienza e certezza morale, proprio con tale specifico compito: essere lui a garantire la dimensione dialettica della ricerca, perché altri (il giudice) sia effettivamente *super partes*. Per questo il compito del difensore del vincolo esige di essere svolto con grande rigore, dedizione e addirittura zelo: non è in gioco soltanto la correttezza formale di un procedimento (che pur è importante e necessaria), ma ancor più contribuire alla comprensione di una situazione di vita nella sua verità obiettiva, affinché i fedeli coinvolti e la Chiesa stessa possano avere la massima certezza possibile di corrispondere alla volontà del Signore nel caso concreto». <sup>18</sup> Efficacemente ha espresso questo M. J. Arroba Conde con la frase: «Per essere imparziale il giudice ha

<sup>16</sup> Una trattazione più ampia circa la funzione dialettica del Difensore del vincolo nella ricerca della verità, presupposta dall'avverbio “rationabiliter” del can. 1432, si può trovare in DESIDERIO VAJANI, *La cooperazione*, cit. in nota 8, pp. 41-43.

<sup>17</sup> BENEDICTUS PAPA XIV, *Constitutio Apostolica Dei Miseratione*, 3 nov. 1741, in: PETRUS GASPARRI – IUSTINIANUS SERÉDI (a cura di), *Codicis Iuris Canonici Fontes*, vol. 1, n. 318, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae, 1923, 695-701.

<sup>18</sup> DESIDERIO VAJANI, *La cooperazione*, cit. in nota 8, p. 133.

bisogno della “parzialità” del difensore della parte e del difensore del vincolo nel rispetto delle forme stabilite per il contraddittorio». <sup>19</sup>

Alla luce della citata Allocuzione alla Rota di Pio XII è evidente che la “parzialità” del Difensore del vincolo non può consistere in una argomentazione che mistifichi le risultanze istruttorie pur di chiedere la pronuncia *pro vinculo*, quanto piuttosto nel leggere i fatti con acribia, presentarli con efficacia logica e dialettica, ed anche – come richiamato da Papa Francesco citando la *Dignitas Connubii* – proporre quelle prove che non sono state richieste dal Patrono della parte attrice e che invece emergono come possibili dagli atti della causa, prove che altrimenti dovrebbe disporre d’ufficio lo stesso Giudice, con il pericolo che questo possa mettere in dubbio la sua effettiva “terzietà” rispetto alle parti.

##### 5. ASPETTI SALIENTI DELL’ALLOCUZIONE

ALLA ROTA DI PAPA SAN GIOVANNI PAOLO II DEL 25 GENNAIO 1988

A RIGUARDO DEL DIFENSORE DEL VINCOLO NELLE CAUSE

DI NULLITÀ PER INCAPACITÀ PSICHICA UTILI PER L’APPROFONDIMENTO

L’Allocuzione alla Rota di Papa San Giovanni Paolo II del 25 gennaio 1988<sup>20</sup> prende ancora una volta le mosse dalla collaborazione alla scoperta della verità oggettiva a cui anche il Difensore del vincolo deve collaborare, sottolineando che «il suo specifico ruolo» in tale prospettiva «consiste nell’obbligo «proponendi et exponendi omnia quae rationabiliter adduci possint adversus nullitatem», secondo il dettato del can. 1432, ed evidenziando che questo dipende dal fatto che «il matrimonio, che riguarda il bene pubblico della Chiesa, “gaudet favore iuris”»<sup>21</sup> (principio che si è soliti richiamare con l’espressione “favor matrimonii”).

Nello stesso passo richiama per questo il Difensore del vincolo a svolgere il suo compito «con serietà» e nei numeri successivi applica tale richiamo in modo particolare agli interventi nell’ambito delle cause di nullità per incapacità psichica (sviluppando nel dettaglio ciò che poi sarà sintetizzato dal già citato art. 4 dell’art. 56 della *Dignitas Connubii*), invitando all’attenzione alla «corretta visione della normalità del contraente» e alle «conclusioni canoniche da trarre in presenza di manifestazioni psicopatologiche»,<sup>22</sup> affidando al Difensore del Vincolo il compito di contribuire alla corretta interpretazione dal punto di vista canonico delle deposizioni dei periti, con tre specifici

<sup>19</sup> MANUEL J. ARROBA CONDE, *Apertura verso il processo amministrativo di nullità matrimoniale e diritto di difesa delle parti*, «Apollinaris», 75 (2002/3.4), p. 760.

<sup>20</sup> IOANNES PAULUS PAPA II, *Allocutio ad Auditores Romanae Rotae*, 25.1.1988, «AAS», 80 (1988), 1182-1184.

<sup>21</sup> IOANNES PAULUS PAPA II, *Allocutio*, cit. in nota 20, n. 2, p. 1179; cfr. can. 1060.

<sup>22</sup> IOANNES PAULUS PAPA II, *Allocutio*, cit. in nota 20, n. 3, p. 1180.

obiettivi: che non vengano accettate perizie scientificamente non sicure, che non si commettano errori nel passaggio dalle categorie psicologiche e psichiatriche a quelle canoniche, che si faccia riferimento ad una adeguata visione antropologica che non neghi i presupposti stessi della libertà umana.

Quanto alla visione della “normalità”, il Papa San Giovanni Paolo II ha rilevato che non vi è unanimità nella sua definizione neppure nell’ambito delle scienze psicologiche e psichiatriche e che «essa deve sempre essere verificata alla luce dei concetti dell’antropologia cristiana, che sono sottesi alla scienza canonica», invitando ad evitare il rischio di identificare la normalità «con la capacità di ricevere e di offrire la possibilità di una piena realizzazione nel rapporto col coniuge»<sup>23</sup> e – dopo aver richiamato la visione cristiana dell’uomo «interiormente ferito dal peccato ed insieme redento dal sacrificio di Cristo» ha messo in luce che «per il canonista, che si ispira alla suddetta visione integrale della persona, il concetto di normalità e cioè della normale condizione umana in questo mondo, comprende anche moderate forme di difficoltà psicologica, con la conseguente chiamata a camminare secondo lo Spirito anche fra le tribolazioni e a costo di rinunce e sacrifici», mettendo in guardia circa il pericolo che diversamente «sul piano teorico la normalità diviene facilmente un mito e, sul piano pratico, si finisce per negare alla maggioranza delle persone la possibilità di prestare un valido consenso».<sup>24</sup>

Quanto alle conclusioni canoniche da trarre in presenza di manifestazioni psicopatologiche, ha sviluppato nei nn. 6-9 indicazioni che in prima battuta appaiono riguardare più direttamente l’opera valutativa del Giudice. Esse contengono però anche indicazioni circa ciò a cui deve porre attenzione il Difensore del vincolo per assolvere il compito affidatogli: che «le categorie appartenenti alla scienza psichiatrica o psicologica non siano trasferite in modo automatico al campo del diritto canonico, senza i necessari adattamenti che tengano conto della specifica competenza di ciascuna scienza»;<sup>25</sup> che le perizie non «si limitino a descrivere i comportamenti dei contraenti nelle diverse età della loro vita, cogliendone le manifestazioni abnormi, che vengono poi classificate secondo una etichetta diagnostica», ma che il Perito «compia un ulteriore sforzo, spingendo la sua analisi alla valutazione delle cause e dei processi dinamici sottostanti, senza fermarsi soltanto ai sintomi che ne scaturiscono»;<sup>26</sup> che «[si] prend[ano] in considerazione tutte le ipotesi di spiegazione del fallimento del matrimonio, di cui si chiede la dichiarazione di nullità, e non solo quella derivante dalla psicopatologia», per evitare il rischio di ritenere provata l’anormalità di «persone sostanzialmente nor-

<sup>23</sup> IOANNES PAULUS PAPA II, *Allocutio*, cit. in nota 20, n. 4, p. 1180.

<sup>24</sup> IOANNES PAULUS PAPA II, *Allocutio*, cit. in nota 20, n. 5, p. 1181.

<sup>25</sup> IOANNES PAULUS PAPA II, *Allocutio*, cit. in nota 20, n. 6, p. 1182.

<sup>26</sup> IOANNES PAULUS PAPA II, *Allocutio*, cit. in nota 20, n. 7, p. 1182.

mali, ma con difficoltà che potevano essere superate, se non vi fosse stato il rifiuto della lotta e del sacrificio»;<sup>27</sup> che non si sopravvaluti il «concetto di capacità matrimoniale», evitando «l'equivoco [che] può nascere dal fatto che il perito dichiara l'incapacità del contraente non in riferimento alla capacità minima, sufficiente per un valido consenso, bensì all'ideale di una piena maturità in ordine ad una vita coniugale felice».<sup>28</sup>

Ha infine sintetizzato i compiti del Difensore del vincolo nella cause per incapacità psichica attorno a quattro poli (che costituiscono insieme la fonte e l'esplicazione *ante litteram* del § 4 dell'art. 56 DC citato da Papa Francesco): «fare costante riferimento ad una adeguata visione antropologica della normalità per confrontare con essa i risultati delle perizie. Egli dovrà cogliere e segnalare al giudice eventuali errori, a tale proposito, nel passaggio dalle categorie psicologiche e psichiatriche a quelle canoniche»;<sup>29</sup> «badare che non vengano accettate, come sufficienti a fondare una diagnosi, perizie scientificamente non sicure, oppure limitate alla sola ricerca dei segni abnormi, senza la dovuta analisi esistenziale del contraente nella sua dimensione integrale»;<sup>30</sup> «curare che al perito si facciano le domande in modo chiaro e pertinente, che si rispetti la sua competenza e non si pretendano da lui delle risposte in materia canonica»;<sup>31</sup> «Nella fase dibattimentale poi dovrà saper valutare rettamente le perizie in quanto sfavorevoli al vincolo e segnalare opportunamente al giudice i rischi della loro scorretta interpretazione avvalendosi anche del diritto di replica che la legge gli consente».<sup>32</sup>

## 6. UNA PROSPETTIVA DI LETTURA DEL SERVIZIO DEL DIFENSORE DEL VINCOLO NELL'OTTICA DELLA CHIESA COME COMUNIONE

Come detto, non si ritiene di dover qui sviluppare il tema della Chiesa comunione, ma solo si intende offrire – in tale linea – uno spunto di riflessione per una lettura del richiamo al Difensore del vincolo a svolgere il suo servizio in modo serio, attivo ed efficace – in forza del “favor matrimonii” – che non sia solo in prospettiva “funzionale” al buon andamento del processo e alla tutela del sacramento validamente celebrato.<sup>33</sup>

<sup>27</sup> IOANNES PAULUS PAPA II, *Allocutio*, cit. in nota 20, n. 8, p. 1183.

<sup>28</sup> IOANNES PAULUS PAPA II, *Allocutio*, cit. in nota 20, n. 9, p. 1183.

<sup>29</sup> IOANNES PAULUS PAPA II, *Allocutio*, cit. in nota 20, n. 10, p. 1183.

<sup>30</sup> IOANNES PAULUS PAPA II, *Allocutio*, cit. in nota 20, n. 11, p. 1184.

<sup>31</sup> IOANNES PAULUS PAPA II, *Allocutio*, cit. in nota 20, n. 12, p. 1184.

<sup>32</sup> IOANNES PAULUS PAPA II, *Allocutio*, cit. in nota 20, n. 12, p. 1184.

<sup>33</sup> Un'esposizione di come il processo di nullità matrimoniale si collochi in una prospettiva di comunione, per cui il contraddittorio non può essere confuso con la conflittualità si può trovare in JOAQUÍN LLOBELL, *Los procesos matrimoniales en la Iglesia*, Rialp, Madrid, 2014, pp. 51-61. L'autore mette in rilievo (p. 52) come la stessa terminologia scelta dalla DC riveli questa prospettiva, per esempio parlando (cfr. principalmente: art. 135, §1) non più di «liti-

Tale spunto di riflessione può provenire dal considerare in tutta la sua globalità il dibattito dottrinale (svoltosi in particolare negli anni ottanta e novanta del secolo scorso, non senza radici nella dottrina precedente e sviluppi successivi) circa la natura o meno di vero processo delle cause canoniche di nullità matrimoniale, circa in quale senso i coniugi siano vere parti e circa la domanda se il coniuge che non ha preso l'iniziativa della causa possa davvero essere considerato parte convenuta, o se questa non sia piuttosto proprio il Difensore del vincolo o addirittura la Chiesa in quanto da esso rappresentata.

Non si intende qui esporre tale dibattito né riassumerlo,<sup>34</sup> ma solo richiamare quella posizione – tra le possibili conclusioni a cui il dibattito stesso può condurre – che, da una parte, conferma la considerazione tradizionale dei coniugi come parti nel processo, escludendo che come “vero convenuto” debbano considerarsi il Difensore del vincolo o la Chiesa,<sup>35</sup> ma, dall'altra, conduce a spiegare perché anche il Difensore del vincolo debba essere considerato parte nel processo, non tanto come terzo intervenuto, ma proprio come rappresentante della Chiesa che è sempre parte attiva e direttamente coinvolta nella celebrazione dei sacramenti,<sup>36</sup> che possono a ragione essere

scontestatio» (evitando quindi ciò che può richiamare ad una “lite”) ma di «*formulam dubii vel dubiorum*».

<sup>34</sup> Una presentazione dello *status quaestionis* ed un vaglio delle diverse posizioni si può trovare in DESIDERIO VAJANI, *La cooperazione*, cit. in nota 8, cap. II, nn. 2-4, pp. 45-64.

<sup>35</sup> Non contrasta a nostro avviso con questa conclusione l'affermazione di Llobell (cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *Los procesos*, cit. in nota 33, p. 207) che «el defensor del vínculo es siempre parte demandada», in quanto si pone in una diversa prospettiva, quella di sottolineare che non può assumere iniziative (e quindi farsi “parte attrice”) a favore della nullità del matrimonio, e non quella di rispondere alla domanda a riguardo di chi sia il vero convenuto.

<sup>36</sup> Cfr. DESIDERIO VAJANI, *La cooperazione*, cit. in nota 8, p. 62: «È possibile andare oltre: la Chiesa (la sua autorità amministrativa) non può non essere presente – e “citata”, nella persona del suo rappresentante *ad hoc*, il difensore del vincolo – nel processo di nullità matrimoniale, non solo perché *ha cura* del matrimonio, ma perché, essendo il matrimonio un sacramento, esso “appartiene” *natura rei* alla Chiesa, alla sua realtà, alla sua missione: nella celebrazione di un sacramento la Chiesa non è mai semplice testimone o custode, ma è sempre soggetto attivo. Un sacramento è valido – *cioè esiste* – quando è celebrato secondo l'intenzione della Chiesa, con l'intenzione di *fare ciò che fa la Chiesa*: dovendo pertanto giudicare della validità di un sacramento non possono essere coinvolti (giuridicamente: *citati*) solo i contraenti il sacramento, i coniugi, ma necessariamente lo deve essere anche la Chiesa, soggetto insieme ad essi del matrimonio celebrato. Nel caso poi in cui specificamente il sacramento della cui validità si discute è il matrimonio, “*a fortiori*” esso riguarda la Chiesa, perché è precisamente il sacramento che esprime (cfr. Ef 5,32) il “mistero” della Chiesa, della sua unione sponsale a Cristo; pertanto non solo *il sacramento del matrimonio* astrattamente inteso la riguarda, ma essa è implicata direttamente *in ogni singolo matrimonio*, nel quale il suo mistero si manifesta ed esprime: il processo per giudicare della validità del matrimonio (di quel concreto matrimonio di cui viene accusata la nullità) non può dunque non vedere protagonista, assieme ai coniugi, la Chiesa stessa».

definiti come “azioni di Cristo e della Chiesa” (anche se va distinto il modo di esserlo rispetto a Cristo da quello in cui lo sono rispetto alla Chiesa).

È in questa prospettiva che il suo ruolo può essere meglio inteso – come abbiamo avuto modo di delineare in altra sede – sulla base del dettato codiciale, in continuità con gli interventi del Magistero che abbiamo analizzato ed in modo che a nostro avviso fornisce un esempio di come possa essere messo in pratica il richiamo di Papa Francesco in questo discorso alla Segnatura:

«Quanto al difensore del vincolo, a differenza dei coniugi, non è portatore di una conoscenza diretta e vissuta dei fatti e delle situazioni, che viene a conoscere proprio dalle dichiarazioni delle parti<sup>37</sup> e dalle deposizioni dei testimoni; è invece portatore di un interesse oggettivo, quello della Chiesa, che sia tutelata la realtà del matrimonio; tale interesse ha un duplice aspetto (richiamato [...] anche dal Sánchez):<sup>38</sup> che non sia misconosciuto un matrimonio valido e non sia forzosamente conservato un matrimonio nullo, e si sintetizza nell’interesse per la verità oggettiva e non solo processuale; è in definitiva l’interesse per il sacramento che vede la Chiesa coinvolta a suo modo come soggetto del matrimonio insieme ai coniugi.

Il difensore del vincolo pertanto porta nel processo in primo luogo l’attenzione per quegli elementi che costituiscono la realtà del sacramento e ne determinano la validità (o l’invalidità), non solo astrattamente intesi, ma legati al vissuto dei fedeli e della Chiesa stessa.

Servendosi di quegli strumenti processuali che sono comuni alle parti [...], ed in particolare della facoltà di proporre domande per le parti e per i testi (da non trascurare quella, assistendo agli interrogatori, di proporle al giudice di ulteriori), il difensore del vincolo può far rilevare l’utilità di acquisire la testimonianza di una persona indicata solo incidentalmente dalle parti, o di approfondire la conoscenza della loro personalità e credibilità, può contribuire a valorizzare la rilevanza per l’approfondimento del fatto giuridico di fatti storici lasciati in secondo piano o a ridimensionare quella di fatti più enfatizzati, contribuendo anche a distinguere debitamente i fatti giuridici dai fatti storici, e se si tratta di fatti ammessi, negati, semplicemente ignorati o addirittura confessati;<sup>39</sup> può, pur essendo egli stesso portatore di un interesse di parte, quello della Chiesa per la validità del matrimonio (che però non lo coinvolge emotivamente come invece avviene per il vissuto dei coniugi), dare al processo la possibilità di considerare i fatti (e quindi metterne in rilie-

<sup>37</sup> Cfr. MANUEL J. ARROBA CONDE, *Apertura*, cit. in nota 19, p. 768, n. 3.b: «Nell’esposizione dei fatti il ruolo della parte è imprescindibile».

<sup>38</sup> «*Ita est matrimonii favor irritum dissolvere, ac validum tueri*» (THOMAS SÁNCHEZ, *Disputationum de sancto matrimonii sacramento*, lib. 7, disp. 100, n. 14, Tip. Iuntas, Venetiis, 1625, vol. 2, p. 363).

<sup>39</sup> Cfr. MANUEL J. ARROBA CONDE, *Apertura*, cit. in nota 19, p. 768, n. 3.e.

vo i particolari, gli aspetti determinanti) in modo più distaccato ed obiettivo, seppure non impersonale, perché la Chiesa che agisce per mezzo suo ha essa pure del sacramento una conoscenza vissuta e consapevole del modo con cui le persone vi sono coinvolte». <sup>40</sup>

Questa riflessione può aiutare a cogliere come il richiamo di Papa Francesco ad uno svolgimento attento ed attivo dei compiti del Difensore del vincolo sia un richiamo alla professionalità, ma non puramente in una prospettiva efficientistica o disciplinare, bensì – appunto – di comunione ecclesiale, che – nel caso specifico – comporta la coscienza di che cosa sia per la Chiesa la realtà dei sacramenti e la consapevolezza – da parte del Difensore del vincolo – di non poter tradire la fiducia della Chiesa stessa che gli affida un aspetto della propria cura per uno di essi.

#### 7. CONSIDERAZIONI PRATICHE: METE A CUI TENDERE

È importante che dal discorso di Papa Francesco alla Plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica vengano tratte conclusioni concrete, operative, che realizzino passi effettivi di rinnovamento nell'amministrazione della giustizia nella Chiesa, ed ogni singola situazione locale dovrà trovare quelle più urgenti per sé.

Ci sembra tuttavia di poter esemplificare in due direzioni: l'una riguardante direttamente coloro che sono incaricati – stabilmente, come ufficio, o *ad actum* – del compito di Difensore del vincolo e l'altra riguardante i Vescovi, nella loro responsabilità della formazione dei ministri della giustizia (come ricordato dal Papa) e più in generale di provvedere che i Tribunali (diocesani, interdioesani, regionali – a seconda delle diverse situazioni) siano dotati di ciò che è necessario al loro buon funzionamento. Le esporremo in questo ordine (che potrebbe apparire inverso rispetto all'importanza), perché ciò che riguarda il Difensore del vincolo rappresenta in qualche modo le mete a cui tendere e ciò che riguarda i Vescovi i mezzi per raggiungerle: aver presente le prime permette di individuare i secondi.

La meta principale a cui tendere nello svolgimento del compito del Difensore del vincolo è dare concretezza operativa alla sottolineatura di Papa Francesco (citando la *Dignitas connubii*) che «la sua presenza e il suo intervento sono obbligatori per tutto lo sviluppo del processo», in modo che il Difensore del vincolo segua effettivamente tutto lo sviluppo della causa, prendendo visione del libello e degli allegati al momento della citazione (così da poter proporre – quando ne sia il caso – quesiti specifici), presenziando agli interrogatori, avvalendosi della facoltà di visionare i documenti prodotti anche prima della pubblicazione degli atti e di proporre prove (per esempio

<sup>40</sup> DESIDERIO VAJANI, *La cooperazione*, cit. in nota 8, pp. 117-118.

l'escussione come testi di persone indicate dalle parti o da altri testi solo incidentalmente nelle loro deposizioni, ma che possano ritenersi informati, magari su singoli aspetti particolari della vicenda).

Si tratta di operare perché sia superato e scongiurato il pericolo che già segnalava Joaquín Llobell sul finire del secolo scorso: «non di rado egli diventa mero spettatore del processo. Infatti, sovente, il difensore del vincolo non interviene nella veste di vera parte, che cerca ragionevolmente quelle prove che potranno servire per ottenere una sentenza favorevole alla propria posizione processuale, semmai, in quell'altra veste di "assessore" del Tribunale che, prima della sentenza (cfr. can. 1433), stende un parere sulla causa, magari sottolineando gli aspetti "pro vincolo". Sinceramente non è abituale, in molti Tribunali, che questa parte pubblica (diversamente dal promotore di giustizia nel processo penale) intraprenda una vera attività istruttoria mirante a fa acquisire agli atti del processo qualche prova o d intervenire tempestivamente su quelle proposte della parte attrice e dell'altro coniuge (formalmente convenuto ma che, non di rado, asseconda la richiesta dell'attore e fornisce prove *pro nullitate vinculi*), anche perché ci vuole tanta dedizione e notevole impegno per riuscire a trovare prove utili per conoscere la verità e per superare la prevenzione o l'omertà di alcuni testi». <sup>41</sup>

Non ci si può tuttavia nascondere che vi possono essere difficoltà concrete a realizzare il tipo di presenza del Difensore del vincolo che viene qui proposto come pienamente confacente al richiamo di Papa Francesco, *in primis* perché richiederebbe – in particolare in quei Tribunali che trattino un alto

<sup>41</sup> JOAQUÍN LLOBELL, *L'introduzione della causa. Questioni sulla scelta della procedura giudiziaria nelle cause di nullità del matrimonio, sui titoli di competenza, sul libello introduttorio e sulla contestazione delle parti*, in: *I giudizi nella Chiesa. Il processo contenzioso e il processo matrimoniale*, Glossa, Milano, 1998, pp. 64-65. Llobell in un suo libro di recente pubblicazione (JOAQUÍN LLOBELL, *Los procesos*, cit. in nota 33) ha rilevato che l'immagine del Difensore del vincolo come "assessore del Tribunale" non è in molti casi ancora superata (p. 208). Cfr. anche DESIDERIO VAJANI, *La cooperazione*, cit. in nota 8, p. 136: «Per questo il suo modo di intervenire non può essere semplicemente quello di un "controllore" o "supervisore" o "garante": deve trattarsi di una partecipazione attiva, coerente con l'interesse che la Chiesa ha *per e in* ogni matrimonio; si dovrebbe pertanto mettere in discussione l'attuale prassi di una parte dei Tribunali – si vedano al riguardo le preoccupazioni espresse da Llobell [*il riferimento è al passo citato all'inizio della nota*] – in cui difficilmente il difensore del vincolo è presente agli interrogatori e si limita a fare i suoi interventi e le sue osservazioni sui verbali, affinché eserciti maggiormente quel suo diritto di presenza che è previsto dal can. 1678 § 1, n. 1, al fine di poter meglio contribuire alla proposizione e formazione delle prove, con una maggiore tempestività e con una maggiore aderenza e capacità di controbattere, di quanto non possa fare quando la sua conoscenza della vicenda processuale è – per così dire – filtrata dai verbali, che riportano le sintesi delle dichiarazioni delle parti e dei testi, certamente fedeli e riconosciute tali, ma di fatto private di quegli spunti che vengono ritenuti secondari e non necessari dal giudice e dal dichiarante stesso, e che in talune circostanze potrebbero essere utili per individuare una possibile incoerenza o far intuire ulteriori possibilità istruttorie».

numero di cause – un numero elevato di persone dedicate a tale ufficio (anche per evitare la sovrapposizione fra udienze di cause diverse assegnate al medesimo Difensore del vincolo), forse difficile da avere.

Potrebbe però già costituire un passo in avanti – più immediatamente realizzabile e propedeutico ad ulteriori sviluppi – l’impegno a far sì (dandogliene concretamente il modo ed insieme esigendo che così avvenga) che il Difensore del vincolo prenda effettiva visione del libello, legga gli atti già nel corso della causa, quando giunge ai suoi punti nodali, per esempio: dopo l’interrogatorio delle parti, prima di quello dei testimoni; quando vengono presentati in corso di causa nuovi documenti rilevanti; nella causa per incapacità psichica, prima dell’effettuazione della perizia, per effettuare la verifica della congruità dei quesiti, e dopo il deposito della perizia, per richiedere eventualmente – anche presentando specifici quesiti – che il Giudice richieda al Perito le “*explicationes*” previste dal can. 1578 § 3 (cfr. art. 211 DC) al fine che vengano chiariti quei punti che possono risultare non logicamente coerenti con i fatti emersi in istruttoria o in contrasto con l’antropologia cristiana.

Per quanto riguarda i Vescovi, ci sembra di poter suggerire due direzioni in cui appare preziosa una specifica attenzione: la prima, conseguenza della necessità di una partecipazione più continuativa alla causa da parte del Difensore del vincolo, è quella di favorire che vi sia un numero maggiore (cioè congruo al numero di cause trattate dal Tribunale che da loro dipende) di Difensori del vincolo preparati e coscienziosi; la seconda, conseguenza di ciò che Papa Francesco, sulla scorta dell’Allocuzione alla Rota del 1988 e dell’Istruzione *Dignitas connubii*, ha sottolineato come loro compito nelle cause nullità per incapacità psichica, è quella di curare una formazione specifica (ed un aggiornamento costante) a riguardo di una materia tanto delicata, non solo per quanto riguarda la capacità di ben comprendere gli elaborati degli esperti delle scienze umane, ma anche per quanto riguarda una conoscenza ed una considerazione dell’antropologia cristiana che possano andare oltre le mere affermazioni di principio che spesso si leggono in molte difese del vincolo (sia come accettazione, sia come critica – a seconda dei casi – delle conclusioni peritali). Certamente occorrerà che i Vescovi possano contare su di una fattiva collaborazione di quelle istituzioni accademiche che possano essere di supporto a questo scopo.

#### 8. CONCLUSIONE: RINNOVAMENTO NELLA CONTINUITÀ

Se, dopo aver cercato di approfondire i contenuti del discorso di Papa Francesco alla Plenaria della Segnatura dello scorso novembre ed aver cercato di delineare qualche punto di riflessione perché possa essere non solo accolto, ma anche messo in pratica, si ritiene necessario od opportuno trarre

una conclusione complessiva, ci sembra che essa debba essere quella che da questo discorso emerge un pressante invito al rinnovamento nella continuità: il rinnovamento della prassi e dell'impegno personale di chi riveste il ruolo di Difensore del vincolo e di chi è responsabile del funzionamento dei Tribunali e la continuità con il Magistero dei precedenti Pontefici confluito nell'Istruzione *Dignitas connubii*.

Ci sembra che questo risulti essere un buon incoraggiamento per i "ministri della giustizia nella Chiesa", perché indica che la strada è tracciata, è conosciuta, è quella su cui la Chiesa sospinge non da oggi solamente; chi la percorre – anche quando si trova in situazioni che richiedano una sana capacità di iniziativa e di sacrificio – non è solo; chi faticosamente opera per un rinnovamento che non sempre dà frutti immediati sa che i suoi sforzi non sono inutili e che non possono essere privi di efficacia quando sono portati avanti in comunione con la Chiesa.

DESIDERIO VAJANI

Discorso alla Rota Romana, 24 gennaio 2014, «L'Osservatore romano», 25 gennaio 2014, pp. 1 e 8\*.

**C**ARI Prelati Uditori, Officiali e Collaboratori del Tribunale Apostolico della Rota Romana,

vi incontro per la prima volta, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Saluto cordialmente il collegio dei Prelati Uditori, ad iniziare dal Decano, Mons. Pio Vito Pinto, che ringrazio per le parole che mi ha rivolto a nome dei presenti. Saluto poi gli Officiali, gli Avvocati e gli altri collaboratori, come pure i membri dello Studio rotale. Questo incontro mi offre l'opportunità di ringraziarvi per il vostro prezioso servizio ecclesiale. La mia riconoscenza va in particolare a voi, Giudici rotali, che siete chiamati a svolgere la vostra delicata opera in nome e per mandato del Successore di Pietro.

La dimensione giuridica e la dimensione pastorale del ministero ecclesiale non sono in contrapposizione, perché entrambe concorrono alla realizzazione delle finalità e dell'unità di azione proprie della Chiesa. L'attività giudiziaria ecclesiale, che si configura come servizio alla verità nella giustizia, ha infatti una connotazione profondamente pastorale, perché finalizzata al perseguimento del bene dei fedeli e alla edificazione della comunità cristiana. Tale attività costituisce un peculiare sviluppo della potestà di governo, volta alla cura spirituale del Popolo di Dio, ed è pertanto pienamente inserita nel cammino e nella missione della Chiesa. Ne consegue che l'ufficio giudiziario è una vera diaconia, cioè un servizio al Popolo di Dio in vista del consolidamento della piena comunione tra i singoli fedeli, e fra di essi e la compagine ecclesiale. Inoltre, cari Giudici, mediante il vostro specifico ministero, voi offrite un competente contributo per affrontare le tematiche pastorali emergenti.

Vorrei ora tracciare un breve profilo del giudice ecclesiastico. Anzitutto il *profilo umano*: al giudice è richiesta una maturità umana che si esprime nella serenità di giudizio e nel distacco da vedute personali. Fa parte anche della maturità umana la capacità di calarsi nella mentalità e nelle legittime aspirazioni della comunità in cui si svolge il servizio. Così egli si farà interprete di quell'*animus communitatis* che caratterizza la porzione di Popolo di Dio destinataria del suo operato e potrà praticare una giustizia non legalistica e astratta, ma adatta alle esigenze della realtà concreta. Di conseguenza, non si accontenterà di una conoscenza superficiale della realtà delle persone che

\* Vedi alla fine del discorso la nota di M. DEL POZZO, *Il profilo del giudice ecclesiastico*.

attendono il suo giudizio, ma avvertirà la necessità di entrare in profondità nella situazione delle parti in causa, studiando a fondo gli atti e tutti gli elementi utili per il giudizio.

Il secondo aspetto è quello *giudiziario*. Oltre ai requisiti di dottrina giuridica e teologica, nell'esercizio del suo ministero il giudice si caratterizza per la perizia nel diritto, l'obiettività di giudizio e l'equità, giudicando con imperturbabile e imparziale equidistanza. Inoltre nella sua attività è guidato dall'intento di tutelare la verità, nel rispetto della legge, senza tralasciare la delicatezza e umanità proprie del pastore di anime.

Il terzo aspetto è quello *pastorale*. In quanto espressione della sollecitudine pastorale del Papa e dei Vescovi, al giudice è richiesta non soltanto provata competenza, ma anche genuino spirito di servizio. Egli è il servitore della giustizia, chiamato a trattare e giudicare la condizione dei fedeli che con fiducia si rivolgono a lui, imitando il Buon Pastore che si prende cura della pecorella ferita. Per questo è animato dalla carità pastorale; quella carità che Dio ha riversato nei nostri cuori mediante «lo Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 5,5). La carità – scrive san Paolo – «è il vincolo della perfezione» (Col 3,14), e costituisce l'anima anche della funzione del giudice ecclesiastico.

Il vostro ministero, cari giudici e operatori del Tribunale della Rota Romana, vissuto nella gioia e nella serenità che vengono dal lavorare là dove il Signore ci ha posti, è un servizio peculiare a Dio Amore, che è vicino ad ogni persona. Siete essenzialmente pastori. Mentre svolgete il lavoro giudiziario, non dimenticate che siete pastori! Dietro ogni pratica, ogni posizione, ogni causa, ci sono persone che attendono giustizia.

Cari fratelli, vi ringrazio e vi incoraggio a proseguire il vostro *munus* con scrupolosità e mitezza. Pregate per me! Il Signore vi benedica e la Madonna vi protegga.

---

## IL PROFILO DEL GIUDICE ECCLESIASTICO

SOMMARIO: 1. Lo stile di un Pontificato. - 2. L'aspetto umano. - 3. L'aspetto giudiziario. - 4. L'aspetto pastorale. - 5. La diaconia della giustizia.

### 1. Lo stile di un Pontificato

**I**L primo Discorso alla Rota Romana, senza per questo enfatizzare troppo il valore della precedenza, è un indice significativo delle priorità e preoccupazioni del Papa per l'amministrazione della giustizia nella Chiesa e come tale ingenera particolare interesse e attesa.<sup>1</sup> L'Allocuzione del 2014 può aver

<sup>1</sup> In occasione della prima Allocuzione di Benedetto XVI alla Rota già rilevavamo: «Il

deluso allora gli “ideologi mediatici” della riforma o della rottura preconcepita ma ben testimonia l’intenzione e il pensiero del Santo Padre: superare gli schemi o il protocollo non vuol dire sovvertire la disciplina né tantomeno la dottrina. L’insegnamento pontificio in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario apporta un *raggio di freschezza e novità nella linea della continuità e coerenza col magistero precedente*. Se il Pontificato di Giovanni Paolo II è stato centrato sul primato della persona e quello di Benedetto XVI sulla difesa della verità,<sup>2</sup> il *Papato di Francesco* si caratterizza finora per la *promozione della missione e l’appello alla misericordia*.<sup>3</sup> Le parole del gennaio scorso non fanno eccezione alle preferenze e inclinazioni del Papa ma si adeguano ad un contesto ben caratterizzato e qualificato.<sup>4</sup> Il testo commentato sfugge dunque alla logica banalizzante e semplificatoria dell’originalità o della discontinuità e chiarisce il senso della sfida dell’evangelizzazione della famiglia in atto e la *pastoralità del servizio giudiziario*. Se c’era un tema cui il Papa emerito aveva prestato particolare attenzione era proprio quello dell’armonia tra diritto

primo Discorso di un nuovo Romano Pontefice alla Rota ha un significato particolare: oltre alla componente affettiva legata alla curiosità e all’aspettativa della “prima volta”, possiede normalmente un elevato valore programmatico e ideale» e riportavamo alcuni esempi storici: la riconduzione dell’esercizio giuridico alla necessaria opera di rinvigorismento della coscienza morale nel santuario della famiglia (PAOLO VI, *Discorso alla Rota Romana*, 13.XII.1963, «L’Osservatore Romano», 13.XII.1963, p. 1), il collegamento della funzione giudiziaria nella Chiesa con la difesa della persona umana e dei suoi diritti fondamentali (GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 17.II.1979, «AAS», 71 [1979], pp. 422-427); cfr. il ns., *Nella verità, la giustizia. Considerazioni a margine della prima Allocuzione benedettina alla Rota, «Ius Ecclesiae»*, 18 (2006), p. 503.

<sup>2</sup> Ogni tentativo di estrema sintesi e concentrazione concettuale, specie riferendosi ad un Pontificato di straordinaria lunghezza e fecondità quale quello giovanneo-paolino, risulta semplificante e appiattente, ci sembra comunque che il personalismo e l’attenzione per l’uomo abbiano contraddistinto il magistero di Giovanni Paolo II così come la cooperazione alla verità quello di Benedetto XVI. Cfr. anche G. WEIGEL, *Benedetto XVI. La scelta di Dio*, Soveria Mannelli 2006; ID., *La fine e l’inizio. Giovanni Paolo II: la vittoria della libertà, gli ultimi anni l’eredità*, Siena 2012.

<sup>3</sup> È abbastanza indicativo a proposito un intervento a braccio di Papa Francesco: «[siamo qui] per ascoltare la voce dello Spirito che parla a tutta la Chiesa, in questo nostro tempo, che è proprio il tempo della misericordia. Non è solo la Quaresima; noi stiamo vivendo in tempo di misericordia, da trent’anni o più, fino adesso. Questa è stata un’intuizione del beato Giovanni Paolo II. Lui ha avuto il “fiuto” che questo era il tempo della misericordia» (*Discorso ai parroci di Roma*, 6.III.2014, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va) [nel sito sono reperibili tutti gli altri documenti pontifici citati non ancora ufficialmente pubblicati]). Il Pontefice riconduce quindi la chiamata alla misericordia ad un pressante appello dello Spirito assecondato dal suo illustre Predecessore.

<sup>4</sup> L’attività del Tribunale Apostolico s’indirizza in maniera prevalente alla tutela della verità del matrimonio. Cfr. anche per gli ambiti d’intervento: *L’attività della Santa Sede nel 2010*, Città del Vaticano 2010, pp. 622-656 (spec. p. 649); per un’analisi dello specifico ruolo giurisprudenziale: AA.VV., *La giurisprudenza della Rota romana sul matrimonio (1908-2008)*. *Atti del XXI Congresso Nazionale di diritto canonico*, Spoleto, 7-10 settembre 2009, Città del Vaticano 2010.

e pastorale, tra giustizia e *salus animarum*;<sup>5</sup> nella stessa direzione si muove qui Papa Francesco: «La dimensione giuridica e la dimensione pastorale del ministero ecclesiale non sono in contrapposizione, [...] L'attività giudiziaria ecclesiale, [...], ha infatti una connotazione profondamente pastorale, perché finalizzata al perseguimento del bene dei fedeli e alla edificazione della comunità cristiana».

Lo stile "francescano", semplice, diretto e cordiale emerge chiaramente dalle righe riportate. Il Pontefice, come è apparso anche nel corso dell'Udienza, cerca *in primis* il rapporto e lo scambio fraterno e confidenziale con gli astanti; il freddo testo e la comunicazione verbale non rende pertanto pieno conto del contesto e del clima umano che s'istaura attorno al Successore di Pietro. La prima forma di messaggio quindi non è nelle frasi scritte ma nella testimonianza viva della sua persona e del suo contegno. La cortesia e amabilità si coniuga peraltro con l'estrema sobrietà e l'austerità delle parole ufficiali. La stringatezza di Benedetto XVI ha subito un'ulteriore contrazione: siamo di fronte al Discorso di gran lunga più breve degli ultimi anni<sup>6</sup> e questo nel "Pontificato dei gesti" è già un segno: più degli ammonimenti conta l'incontro e la sintonia col Vicario di Cristo.<sup>7</sup> Non mancano comunque i tratti caratteristici (contenutistici e formali) dello stampo di Papa Francesco: la sensibilità per i problemi e le esigenze della gente; la struttura tripartita dell'esposizione; il calore spirituale e l'esortazione del Sacerdote, con le caratteristiche sottolineature: «Siete essenzialmente pastori... non dimenticate che siete pastori!»; l'insistente appello, che continua a commuovere il mondo: «Pregate per me!». L'Allocuzione insomma è anzitutto uno spaccato dell'animo e dell'impronta del Papa al *munus* petrino.

Il tema *esplicitamente prescelto* è stato la *figura del giudice ecclesiastico*. Il Pontefice precisa che la trattazione non vuol essere esaustiva ma solo un abbozzo o uno schizzo: «Vorrei ora tracciare un breve profilo del giudice ecclesiastico». L'*intentio* ci sembra la *compenetrazione e l'armonia tra le tre componenti*

<sup>5</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *Il magistero di Benedetto XVI ai giuristi. Inquadramento, testi e commenti*, Città del Vaticano 2013, pp. 63-66 (9.1. *La verità del matrimonio*); sono particolarmente rilevanti in merito i Discorsi del 2006, 2010, 2011 ma il tema è affrontato in quasi in tutti gli apporti del magistero benedettino alla Rota.

<sup>6</sup> I Discorsi di Benedetto XVI si attestano attorno ai 10.000-12.000 caratteri, parecchi Discorsi di Pio XII, Paolo VI e Giovanni Paolo II superano ampiamente tale volume, il Discorso commentato con le sue 662 parole non raggiunge i 4.500 caratteri. Per una visione complessiva del magistero pontificio alla Rota cfr. G. ERLEBACH (a cura di), *Le allocuzioni dei Sommi Pontefici alla Rota Romana (1939-2003)*, Città del Vaticano, 2004; A. LIZARRAGA ARTOLA, *Discursos pontificios a la Rota Romana*, Pamplona 2012.

<sup>7</sup> La considerazione e l'esperienza di Paolo VI: «L'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono testimoni» (es. ap. *Evangelii nuntiandi*, 8.XII.1975, n. 41, «AAS», 68 [1976], p. 31) trova evidentemente un riscontro anche nella missione del Santo Padre.

*indicate* (umana, giudiziaria e pastorale),<sup>8</sup> anche l'ordine non pare casuale ma delinea livelli o piani nell'identità e formazione complessiva del giudice.<sup>9</sup> Esiste in pratica una logica o *ratio* nella selezione e preparazione, continuativa e costante, dei "sacerdoti della giustizia".<sup>10</sup> La scelta dell'argomento risulta molto indicativa. Senza eccessive dietrologie o elucubrazioni, riteniamo che il *messaggio di fondo* o sottotraccia sia che, al di là di eventuali interventi legislativi o cambiamenti strutturali nell'assetto processuale, decisive e quasi assorbenti sono e saranno sempre le *caratteristiche del giudice*. I problemi nella giustizia non sono normalmente problemi di norme o di regole ma di uomini e dei ministri del tribunale. L'attenzione prestata alla descrizione del giudice è sintonica allora con la prioritaria cura del fattore personale e relazionale manifestato *verbo et opere* dal Papa.

## 2. L'aspetto umano

Il *primo profilo* affrontato è logicamente quello *umano*. Al giudice si richiede anzitutto maturità e ponderazione, cioè stabilità emotiva, equilibrio psicologico e compostezza mentale. Tali caratteristiche sono funzionali e proporzionali alla delicatezza del compito da svolgere.<sup>11</sup> Il Papa offre comunque due indici interessanti dell'equanimità del *iudex*: la serenità di giudizio e il distacco da vedute personali. L'attenzione si concentra dunque principalmente sulla sfera psichico-intellettuale del decidere.<sup>12</sup> La scrupolosità o l'indecisione e il preconcetto o la chiusura sono evidenti negazioni del retto giudizio.<sup>13</sup> La calma e fermezza nell'assumere autonome decisioni e l'avveduta e onesta considerazione degli elementi del caso costituiscono *ad mentem Papae* l'orizzonte deontologico del giudice. Il richiamo pontificio non ha chiaramente il senso di proporre un'analisi teorica ma di stimolare il miglioramento e l'adeguamento degli operatori; l'ammonimento è principalmente motivo di esame e d'impegno.<sup>14</sup> I criteri delineati dovrebbero incidere poi nella selezione del corpo giudiziario e in modo particolare dei vicari della potestà

<sup>8</sup> Ciascun profilo non può essere considerato isolatamente e avulso dagli altri.

<sup>9</sup> Come meglio esplicheremo in seguito, ci sembra significativo che l'aspetto giudiziario preceda quello pastorale ed entrambi presuppongano l'equilibrio e la maturità umana.

<sup>10</sup> La pregnante espressione ulpiana è stata espressamente richiamata da Paolo VI e Giovanni Paolo II (*Discorsi alla Rota Romana*, 11.I.1965, «AAS», 57 [1965], p. 234; 17.II.1979, «AAS», 71 [1979], p. 423).

<sup>11</sup> L'amministrazione della giustizia è un'attività che richiede un notevole grado di maturità e di saggezza. Risulta emblematico l'atteggiamento di Salomone (*1 Re* 3,9).

<sup>12</sup> Per un inquadramento ampio del tempo cfr. pure P. GHERRI (Ed.), *Decidere e giudicare nella Chiesa. Atti della VI Giornata canonistica interdisciplinare*, Città del Vaticano 2012.

<sup>13</sup> S. Tommaso ad es. parla espressamente di precipitazione, sconsideratezza e negligenza come peccati opposti alla prudenza (*S. Th.*, II-II, q. 53 aa. 3-4; q. 54).

<sup>14</sup> Al di là delle acquisizioni concettuali, le Allocuzioni alla Rota sono soprattutto occasione di stimolo e di esortazioni al *bonum agere* degli operatori.

decisoria:<sup>15</sup> nell'amministrazione della giustizia si richiedono precise (e non facili e scontate) attitudini e disposizioni. Vale la pena di osservare che le carenze di maturazione che si riscontrano nell'attuale società<sup>16</sup> non possono non riverberarsi anche nel settore ecclesiastico<sup>17</sup> e suggeriscono una speciale cautela e circospezione: non ogni chierico o laico motivato e accademicamente preparato è di per sé idoneo al compito di sentenziare.<sup>18</sup>

Un punto espressamente sottolineato a proposito della maturità umana è la sensibilità per l'*animus communitatis*. Il rilievo sembra collegarsi all'esigenza di evitare chiusure e rigidità preconcrete. Il giudice ecclesiastico non deve essere dunque avulso dall'ambiente umano e spirituale in cui è chiamato a operare e indifferente al mondo interiore delle parti. Una malintesa asetticità o terzietà non può portarlo ad ignorare il *modus vivendi et pensandi* della *portio populi Dei* e il concreto vissuto dei soggetti in causa. L'appunto non significa chiaramente cedere alle deformazioni ideologiche, alle mode culturali o ai gusti correnti, ad esempio alla mentalità divorzistica o all'emotivismo

<sup>15</sup> Non bisogna dimenticare che il titolare proprio della potestà giurisdizionale, il giudice naturale, accanto al Romano Pontefice (can. 1442), è l'ufficio capitale della circoscrizione ecclesiastica. Il Moderatore del tribunale ha il serio onere di vegliare sulla qualità dei suoi ministri: «Essi [i Vescovi] sono pertanto chiamati ad impegnarsi in prima persona per *curare l'idoneità dei membri dei tribunali*, diocesani o interdiocesani, di cui essi sono i Moderatori, e per accertare *la conformità delle sentenze con la retta dottrina*» (GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 29.I.2005, n. 4, «AAS», 97 [2005], p. 165).

<sup>16</sup> Nella preparazione al matrimonio si insiste molto sul rischio dell'immatunità e instabilità affettiva dei nubendi nella società secolarizzata, cfr. anche S. LANZA, *L'approccio pastorale ai nubendi: possibilità e limiti della loro conoscenza da parte dei pastori e della preparazione alle nozze*, in M.A. ORTIZ (a cura di), *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio*, Milano 2005, pp. 49-75.

<sup>17</sup> Il deficit nella formazione umana dei sacerdoti è una lacuna spesso avvertita e molto perniciosa. Circa questo profilo cfr. anche CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, 11.II.2013, Città del Vaticano 2013, n. 93.

<sup>18</sup> Il giudizio non riguarda il valore della persona ma le sue attitudini. Una persona scrupolosa o impulsiva non può essere ad es. un buon giudice ma può risultare un eccellente difensore del vincolo. La visione "carrieristica" dell'organizzazione giudiziaria ecclesiastica, purtroppo abbastanza diffusa, tradisce il senso del servizio ecclesiale. Nel settore civile l'accesso alla magistratura avviene attraverso pratiche di concorso selettive e molto competitive e si lamenta talora il mancato accertamento di criteri psico-attitudinali. La notoria penuria di clero nella Chiesa non dovrebbe indurre ad abbassare il livello richiesto dal ministero giudiziario ma semmai a trovare altre soluzioni ragionevoli e percorribili. Spunti in tal senso sono contenuti nell'intervista di S. Sartini a F. Coccopalmerio, «*Così rispondiamo alle richieste dei fedeli*» («Il Giornale», 24.III.2014, p. 18), in parte desunti da J. LLOBELL, *La tempestività delle cause di nullità del matrimonio: possibilità offerte dalla vigente normativa e qualcuna "de iure condendo"* (Relazione in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello, Napoli, 26.II.2013), in *"Iustitia pro salute animarum"*. *Atti e studi*, ed. dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello, Napoli, 2013, pp. 21-64.

della c.d. società liquida.<sup>19</sup> Considerare i costumi e la *forma mentis* diffusi non significa certo condividere il soggettivismo imperante.<sup>20</sup> Il servizio della giustizia nella verità è inseparabile dall'oggettività e dalla rispondenza del *decisum*. Il contesto ambientale e la storia personale integrano insomma la cognizione del giudice. Il fine dell'esortazione è bandire la superficialità e la leggerezza dell'indagine giudiziaria.<sup>21</sup> L'implicito avvertimento è in pratica che la certezza morale proviene *ex actis et probatis*,<sup>22</sup> attraverso una raccolta e valutazione completa ed esauriente del materiale del caso globalmente inteso. L'espressa conseguenza non a caso sta nello studio profondo degli atti e di tutti gli elementi utili per il giudizio.<sup>23</sup>

La critica del legalismo e dell'astrattismo porta al *recupero della realtà concreta quale nucleo del diritto*.<sup>24</sup> L'osservazione ci sembra molto significativa e perspicace, in linea con un precedente insegnamento di Papa Francesco: «La realtà è più importante dell'idea».<sup>25</sup> In quel contesto il Pontefice chiariva: «la realtà è superiore all'idea. Questo implica di evitare diverse forme di occultamento della realtà: i purismi angelicati, i totalitarismi del relativo, i nominalismi dichiarazionisti, i progetti più formali che reali, i fondamentalismi

<sup>19</sup> Cfr. anche l'intervento di M. MINGARDI, *Mentalità divorzistica ed esclusione dell'indissolubilità*, 18.IX.2013, nel v Corso di aggiornamento in diritto matrimoniale e processuale canonico organizzato dalla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce, in corso di pubblicazione nei relativi Atti.

<sup>20</sup> Il Papa non esita a qualificare "legittime" le aspirazioni della comunità meritevoli di apprezzamento.

<sup>21</sup> Non stupisce che il pressapochismo e la trascuratezza istruttoria si coniughino in genere con un orientamento del tribunale lassista o accondiscendente e che le indagini più rigorose e complete rispondono al contegno dei tribunali più avveduti ed equilibrati (nel panorama attuale della Chiesa è improbabile trovare un atteggiamento rigorista o severo); per un agevole riscontro dell'andamento dei giudizi, cfr. il ns., *Statistiche delle cause di nullità matrimoniale: "vecchi" dati e "nuove" tendenze*, in H. FRANCESCHI, M.A. ORTIZ (a cura di), *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, Roma 2009, pp. 466-471.

<sup>22</sup> Cfr. P. BIANCHI, *La certezza morale e il principio del libero convincimento del giudice*, in P.A. BONNET e C. GULLO (a cura di), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione «Dignitas connubii». Parte Prima: I principi*, Città del Vaticano 2007, pp. 387-401; Z. GROCHOLEWSKI, *La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali*, «Ius Ecclesiae», 9 (1997), pp. 417-450; J. LLOBELL, *La certezza morale nel processo canonico*, «Il Diritto Ecclesiastico», 109/1 (1998), pp. 758-802; J. YUNGA NDOSIMAU, *Les actes judiciaires dans la structure de la certitude morale à la lumière de l'art. 247 de la 'Dignitas connubii'*, Kinshasa 2011.

<sup>23</sup> «Di conseguenza, non si accontenterà di una conoscenza superficiale della realtà delle persone che attendono il suo giudizio, ma avvertirà la necessità di entrare in profondità nella situazione delle parti in causa, studiando a fondo gli atti e tutti gli elementi utili per il giudizio» (fine 3° capoverso Discorso).

<sup>24</sup> Cfr. E. BAURA, *La realtà disciplinata quale criterio interpretativo giuridico della legge*, «Ius Ecclesiae», 24 (2012), pp. 701-718 (commento al Discorso alla Rota del 2012).

<sup>25</sup> L'intitolazione dei nn. 231-233 di FRANCESCO, es. ap. post-sinodale *Evangelii gaudium*, 24.XI.2013.

antistorici, gli eticismi senza bontà, gli intellettualismi senza saggezza».<sup>26</sup> Nella pratica giudiziaria detta indicazione si traduce o declina nell'ascolto e nella comprensione delle parti. Le scienze dello spirito implicano sempre l'apprezzamento del quadro psicologico e ambientale per la completa ricostruzione dei dati. L'accertamento giudiziale, ad es. la nullità del vincolo matrimoniale, si inserisce nella natura e nella storia delle persone. La retta formazione umana e concettuale del giudice si distanzia non solo dal letteralismo appiattente ma dall'idealismo ideologico. La sostituzione della concretezza e complessità del reale con un'artificiosa costruzione mentale è una perniciosa forma di adulterazione della funzione giudicante.<sup>27</sup> Il "pastoralismo" (la strumentalizzazione del diritto alla soddisfazione di mal supposte istanze pastorali) o il buonismo sono la più diffusa e ingannevole tipologia di astrattismo.<sup>28</sup>

### 3. *L'aspetto giudiziario*

Il secondo aspetto completa e definisce meglio l'*identità del giudice*. In linea di logica prosecuzione col precedente profilo il ministero giudicante non si configura come la mera interpretazione della legge nella fattispecie ma come la giusta soluzione del singolo caso. Il Discorso papale dedica solo due ampi periodi a tratteggiare il tratto più caratterizzante e pregnante dell'amministrazione della giustizia,<sup>29</sup> ma individua con puntualità e precisione i requisiti della *iusdictio*. Conformemente allo spirito di un'esortazione l'attenzione si appunta più sui lineamenti deontologici che su quelli tecnico-scientifici. Il giurista ecclesiale in definitiva deve essere competente e preparato non solo teoricamente ma anche praticamente e operativamente.<sup>30</sup> Può essere

<sup>26</sup> *Ibid.*, n. 231.

<sup>27</sup> L'idealismo sposta appunto la conoscenza dalla realtà al pensiero umano e assolutizza le categorie mentali dell'interprete.

<sup>28</sup> «La sostituzione delle soluzioni giuridiche con soluzioni che pretendono essere pastorali se mai sia possibile definirle tali è la deformazione del pastoralismo. Non si tratta di avere sensibilità pastorale ma di sostituire al diritto la pastorale. Il pastoralismo prescinde dalle soluzioni giuridiche, benché sembri darle, sostituendole con quanto reputi 'più pastorale'. [...] L'effetto più grave del pastoralismo è il suo attentare al bene delle anime, trasformandosi in atteggiamento antipastorale. Nel caso del matrimonio, ad esempio, il fatto di pretendere che siano nulli matrimoni che non lo sono affatto, pone chi contrae nuovo matrimonio in una situazione di peccato, quanto meno materiale» (J. HERVADA, *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Venezia 2007, p. 12).

<sup>29</sup> L'aspetto giudiziario descrive l'essenza o il nucleo dell'attività del giudice. Probabilmente al Santo Padre stava a cuore ribadire soprattutto la continuità tra la formazione giuridica e la preparazione umana e pastorale.

<sup>30</sup> L'esperienza e la prassi processuale proprio per la modalità di scelta e la penuria degli operatori dei tribunali ecclesiastici non è un dato troppo scontato e assodato nell'ambito canonico. L'istr. *Dignitas connubii* prescrive: «Si raccomanda vivamente che nessuno, che non

utile sottolineare che *ad mentem Romani Pontificis* le cognizioni giuridiche si integrano con quelle teologiche mostrando la necessaria congruenza tra dottrina e disciplina, tra essere e dover essere anche nell'ordine soprannaturale.<sup>31</sup> Il coscienzioso operato del giudice è espressamente circoscritto da quattro coordinate: perizia, obiettività, equità ed equidistanza. Spicca in maniera particolare la preservazione della terzietà e spassionatezza del compito decidente («giudicando con imperturbabile e imparziale equidistanza»).<sup>32</sup> Al di là dell'apertura mentale, il distacco e la neutralità nei confronti delle parti si manifestano insomma anche nel modo di impostare l'attività giudiziaria, salvaguardando un valore fondamentale del giusto processo.<sup>33</sup>

In un momento in cui l'equità o l'*epikeia* rischiano di essere invocate come misure d'indiscriminata accondiscendenza giurisdizionale, occorre ribadire che detto contegno non rappresenta una sorta di sovversione dell'ordine costituito, costituisce sempre una parte o un potenziamento della virtù della giustizia.<sup>34</sup> Non si tratta pertanto di un cedimento o del rilassamento del rigore e della vigenza della legge, ma di una adeguazione della giustizia legale

abbia esperienza forense, sia nominato Vicario giudiziale o Vicario giudiziale aggiunto» (art. 42 § 2); «Si raccomanda inoltre che nessuno sia nominato giudice senza prima avere svolto nel tribunale un altro incarico per un tempo conveniente» (art. 43 § 4). Osserva al riguardo H. Franceschi: «Il § 2 non ha corrispondenza nel CIC, ma è solo una viva raccomandazione frutto della prudenza. Sta di fatto, però, che spesso vengono nominati Vicari giudiziali sacerdoti appena laureati in diritto canonico, vista la scarsità di canonisti in molte diocesi» (*Commento art. 42*, in M. DEL POZZO, J. LLOBELL, J. MIÑAMBRES, *Norme procedurali canoniche commentate*, Roma 2013, p. 313).

<sup>31</sup> A proposito dell'istituto matrimoniale è necessario ad es. cogliere la portata costitutiva dell'indissolubilità, della complementarità sessuale e dell'esclusività. Confusioni o deviazioni teoriche in genere producono anche errori pratici e operativi.

<sup>32</sup> Le facoltà inquisitorie e la frequente assenza di difesa tecnica, se malintese, rischiano ad es. di compromettere l'indipendenza del giudice ecclesiastico.

<sup>33</sup> Il modello "sostanzialistico" canonico è probabilmente più libero dalle pastoie dell'accentuato formalismo giuridico secolare ma deve peraltro rispettare le cautele e le tutele processuali fondamentali. Il dialogo tra il sistema ecclesiale e quello statale può aiutare il primo ad affinare le forme e le garanzie e il secondo a recuperare l'oggetto e lo spirito della giustizia. In merito cfr. anche M. DEL POZZO, *Riflessioni sul ruolo della fede e della ragione nel processo canonico*, in A. PORRAS (a cura di), *Fede e Ragione. Le luci della verità. In occasione del decimo anniversario dell'enciclica Fides et ratio*, Roma 2012, pp. 425-436; J. LLOBELL, *Note epistemologiche sul processo canonico*, in R. BERTOLINO, S. GHERRO, G. LO CASTRO (a cura di), *Diritto «per valori» e ordinamento costituzionale della Chiesa*, Torino, 1996, pp. 274-291; ID., *Il diritto e il dovere al processo giudiziale nella Chiesa. Note sul magistero di Benedetto XVI circa la necessità di «agire secondo ragione» nella riflessione ecclesiale*, «Ius Ecclesiae», 19 (2007), pp. 55-75.

<sup>34</sup> Ciò appare chiaramente nella sistematica tommasiana e ancor prima nella concezione aristotelica di una "giustizia superiore", cfr. A. RODRÍGUEZ LUÑO, *La virtù dell'epicheia. Teoria, storia e applicazione*, «Acta Philosophica», 6 (1997), pp. 197-236; 7 (1998), pp. 65-88. Per uno specifico inquadramento del concetto in ambito giuridico cfr. E. BAURA, *Equidad canónica*, in J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (coord. y dir.), *Diccionario general de derecho canónico*, III, Pamplona 2013, pp. 649-655; nonché R. COPPOLA, *Epiqueya*, *ibid.*, pp. 635-637.

alla particolarità del caso concreto. Il criterio equitativo, cardine della tutela dei diritti,<sup>35</sup> indica appunto la flessibilità e la profonda umanità che connota il modello canonico. Il giudice ecclesiastico, proprio per la sensibilità e attenzione alla realtà delle persone, deve dunque assumere un atteggiamento non formalistico o logicistico ma sostanzialistico e prudenziale.<sup>36</sup> L'immediato collegamento dell'*aequitas* con l'oggettività di giudizio nel testo commentato indica anzi la funzione epistemica della direttiva. La ricerca della concreta *ratio iuris* del caso in pratica non soggettivizza o relativizza l'accertamento della verità.

Alla luce delle precedenti osservazioni, interessante appare l'*orientamento dell'attività giudiziaria* proposto: «tutelare la verità, nel rispetto della legge, senza tralasciare la delicatezza e umanità proprie del pastore di anime». Il *fine* dunque del processo è la difesa del 'verum' conformemente all'ordine stabilito.<sup>37</sup> Il rapporto tra giudizio e legalità si pone quindi in termini di strumentalità e funzionalità. Come verrà meglio chiarito tra poco (§ 4), il *modus procedendi* non è quello del burocrate o del freddo funzionario ma dell'amorevole e sollecito curatore e custode dell'ordine della carità. Il giurista in definitiva non è un tecnico della norma ma il garante del bene comune. Decisiva comunque risulta sempre la disposizione o inclinazione del ministro. La virtù è anzitutto attitudine e propensione della volontà.<sup>38</sup>

#### 4. L'aspetto pastorale

L'ultimo aspetto è quello più insistentemente e accuratamente richiamato dal Papa.<sup>39</sup> Abbiamo già considerato come l'umanità si traduce nell'attenzione e la giuridicità implichi anche la vicinanza alle parti, la *pastoralità del giudice* secondo Papa Francesco si esprime sinteticamente nella *carità* e nello *spirito di servizio*. Il profilo segnalato trova la sua matrice teologica in una duplice e connessa rappresentazione: l'*imago Christi* e l'immedesimazione organica del ministro. Anche a prescindere dal carattere dell'ordine,<sup>40</sup> emer-

<sup>35</sup> Cfr. can. 221.

<sup>36</sup> La disgiunzione tra "dottrina giuridica" e "perizia nel diritto" nel Discorso commentato ci pare possa sottendere proprio l'orientamento realista e prudenziale dell'*ars iusti et iniusti*. L'abilità e l'esperienza nella determinazione pratica di ciò che è giusto supera un'impostazione teorica o dogmatica.

<sup>37</sup> L'attribuzione del dovuto (giustizia) persegue la protezione della verità realisticamente intesa (*adequatio intellectus et rei*). È espressivo al riguardo il noto brocardo: *veritas non auctoritas facit ius, auctoritas non veritas facit legem* (cfr. V. TURCHI, *I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza nell'esperienza giuridica contemporanea*, Napoli 2009, p. 19).

<sup>38</sup> Nella definizione della virtù della giustizia di Ulpiano: *constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi* (D. 1.1.10) è chiaramente espresso il ruolo dispositivo della volontà.

<sup>39</sup> Nelle 662 parole del Discorso (compresi i saluti e le formule di cortesia), l'espressione 'pastorale', 'pastore/i' compare ben 10 volte.

<sup>40</sup> L'attuale legislazione non preclude lo svolgimento della funzione giudicante anche da

ge *in primis*, la configurazione ontologico-sacramentale con Cristo, Buon Pastore. Il giudice ecclesiastico è sempre modello e figura della premura e diligenza del Signore. L'esercizio vicario della potestà induce inoltre ad affinare e migliorare lo stile della prestazione. La diretta riconduzione dell'operato giudiziario all'ufficio capitale (Papa e Vescovi) determina infatti una particolare responsabilità e accortezza che integra la preparazione e formazione. L'atteggiamento del giudice contribuisce allora a rendere amabile e accogliente non solo il *munus* ma la persona del titolare proprio della potestà.<sup>41</sup>

Abbiamo altrove chiarito che la *pastoralità* non indica un oggetto o un bene distinto dal diritto ma la *specifica connotazione del processo canonico*.<sup>42</sup> Il rapporto tra scienza giuridica e pastorale non è dunque separato e disgiuntivo ma continuo e sequenziale.<sup>43</sup> Nel giudizio in pratica la "forma della carità" non ha un'incidenza separata e avulsa dallo *ius*, riveste e riscalda la "materia della giustizia". La *pastoralità* individua allora il valore aggiunto o il *surplus* di umanità che configura e guida il sistema ecclesiale. A fronte di eteree e incerte rivendicazioni, occorre rilevare comunque che la *salus animarum* non è solo un limite negativo ma un preciso criterio e principio ispiratore e trova concrete applicazioni e riscontri ordinamentali.

Nelle parole del Papa l'indole pastorale si manifesta principalmente nel servizio e nell'amore. La potestà giudicante comporta istituzionalmente uno stacco e un'autorevolezza che non compromettono certo la cordialità e l'affabilità nei confronti dei fedeli. La carità pastorale non significa però mera cortesia e gentilezza nei modi ma anche comprensione e disponibilità

parte di laici (can. 1421 § 2). Cfr. tra i tanti contributi sul tema: J.B. BEYER, *Iudex laicus vir vel mulier*, «Periodica», 75 (1986), pp. 29-60; P. ERDÖ, *Il senso della capacità dei laici agli uffici nella Chiesa*, «Fidelium iura», 2 (1992), pp. 165-186.

<sup>41</sup> «Vi sono almeno *tre ragioni* che sconsigliano l'esercizio immediato e continuo della potestà giudiziaria da parte del titolare proprio. In primo luogo, vi è l'aspetto pratico [...] della *scarsità di tempo* a disposizione [...] Connesso alla difficoltà pratica ed alla problematica composizione con altre importanti funzioni, vi è poi l'aspetto della *competenza tecnica* richiesta [...] Vi è infine una *ragione pastorale* di non poco conto: fuggire in ogni modo l'odiosità del pastore ed evitare di mettere in cattiva luce la figura del vescovo. l'attività giudiziaria può facilmente comportare aspetti onerosi e gravosi (si pensi ad esempio all'imposizione di una sanzione penale o ad una condanna) che, ancorché giusti e doverosi, rischiano, almeno nella percezione soggettiva, di ferire o di amareggiare qualcuno: è preferibile pertanto che la sentenza non sia riconducibile direttamente alla persona che riveste l'ufficio capitale come al suo autore materiale» (J. LLOBELL, M. DEL POZZO, *Diritto processuale canonico. Lineamenti delle lezioni*, in corso di ultimazione e di prossima pubblicazione, III § 2). L'esemplarità del giudice vicario o delegato ridonda senza dubbio a beneficio dell'immagine dell'ufficio capitale e dell'efficacia della sua missione.

<sup>42</sup> Cfr. ns., *Nella verità, la giustizia...*, pp. 516-520.

<sup>43</sup> Non esiste una sorta di "doppia verità", ma un'unica verità oggettiva che libera e che salva (cfr. *Gv* 8,32).

nei tempi e nell'organizzazione del lavoro.<sup>44</sup> La qualifica di "servitore della giustizia" evidenzia la ministerialità e diaconalità congenita nel compito di giudicare. L'invocato atteggiamento di "cura della pecorella ferita" implica capacità di ascolto, di studio e di penetrazione nei problemi e nelle sofferenze delle parti, senza per questo scadere all'atto del giudizio nella pietà e compassione. Il distacco emotivo e l'imparzialità culturale non significano peraltro freddezza o insensibilità comportamentale. Stando all'immaginario del Pontefice il giudice non è la bocca che pronuncia la parola del diritto ma l'espressione viva della sollecitudine della Chiesa per la giustizia.<sup>45</sup> Agli operatori è affidato dunque il non facile compito di mostrare alla comunità cristiana il senso e la portata di un'amministrazione giudiziaria animata dalla carità.<sup>46</sup>

### 5. *La diaconia della giustizia*

Un commento, soprattutto in un Discorso molto stringato, ha il rischio di far dire al Papa più di quello che effettivamente ha voluto dire. Siamo coscienti che queste righe non sono immuni da questo pericolo, ci sembra però di aver rispettato almeno la scansione, lo spirito e l'*intentio* dell'Allocuzione pontificia. A questo scopo si possono aggiungere o sottolineare a mo' di sintesi due punti: la compenetrazione tra i diversi aspetti esaminati e la diaconalità del servizio giudiziario.

L'esame del testo aiuta a comprendere la *connessione* e il *collegamento presente tra i diversi aspetti* (umano, giudiziario, pastorale),<sup>47</sup> ci sembra pertanto che convenga parlare di un unico profilo e non di profili distinti. I tre elementi integrano e completano la stessa funzione e, soprattutto, la stessa persona. *L'armonia psichica, intellettuale e morale* nel soggetto giudicante è un presupposto irrinunciabile dell'*identità del giudice* delineata dal Papa. Il messaggio di fondo è proprio *l'integralità e completezza richiesta ai "sacerdoti della giustizia" per lo svolgimento del loro ministero*. Le caratteristiche individuate evidentemente sono anche una meta: sono sempre integrabili e perfettibili, ma reclamano un minimo indispensabile. Fermo restando l'incentivo alla

<sup>44</sup> Un sentito *punctum dolens* dell'organismo ecclesiale è la scarsità di tempo di cui dispongono abitualmente i giudici, surclassati quasi sempre da impegni giudiziari, curiali e pastorali.

<sup>45</sup> «Una società *solo* giusta è una società non attraente. L'uomo ha bisogno di molto di più ha bisogno di amore. E nella Chiesa, se la giustizia fosse l'unico valore, la distruggerebbe, perché la Chiesa stessa non è una società di giusti, ma di santi e la santità è carità» (HERVADA, *Pensieri di un canonista...*, p. 38).

<sup>46</sup> L'autentica carità non dovrebbe mai andare a detrimento della professionalità ma accrescere e integrare la serietà e la competenza dei ministri.

<sup>47</sup> I diversi aspetti si intersecano e sovrappongono tra loro.

competenza e alla preparazione tecnica,<sup>48</sup> l'aspirazione più sentita pare proprio l'equilibrio interiore e complessivo tra scienza e virtù. La diaconia della giustizia passa dunque necessariamente attraverso i "giusti giudici".<sup>49</sup>

Al centro dell'insegnamento di Papa Francesco c'è comunque il rapporto tra la dimensione giuridica e la dimensione pastorale della missione ecclesiale e dell'attività giudiziaria in particolare. La chiave di volta della costruzione è l'inesorabile convergenza e concordanza delle due prospettive: «L'attività giudiziaria ecclesiale, che si configura come servizio alla verità nella giustizia, ha infatti una connotazione profondamente pastorale, perché finalizzata al perseguimento del bene dei fedeli e alla edificazione della comunità cristiana». Il ministero del giudice è dunque un servizio alla verità nella giustizia indirizzato alla *salus animarum*. L'essenza del giudizio delineata richiama i tre concetti cardine di giustizia, carità e verità, recentemente esplorati anche da Benedetto XVI.<sup>50</sup> Nella sintonia e continuità del magistero giuridico pontificio l'argomentazione si sposta però dall'oggetto al soggetto e, in un certo senso, si completa: *natura, cultura e grazia confluiscono nella conformazione del giudice ecclesiastico*. Il portato sapienziale classico inoltre sottolinea ancora una volta l'inesorabile *primato delle persone e della realtà sulle regole e sulle idee*.

MASSIMO DEL POZZO

<sup>48</sup> Commenta Franceschi a proposito dell'art. 35 DC: «I §§ 2 e 3, riguardanti i giudici, i difensori del vincolo e i promotori di giustizia, si riferiscono alla necessità della formazione costante e approfondita da parte di questi ministri del tribunale, mettendo l'accento su due aspetti: lo studio e aggiornamento del diritto processuale e matrimoniale e lo studio applicato della giurisprudenza della Rota Romana. Il primo punto costituisce un'esplicitazione dell'obbligo della formazione permanente dei chierici stabilita dal can. 279 § 1-3 CIC, ribadita in ambito processuale da numerosi discorsi dei Papi alla Rota Romana» (*Norme procedurali canoniche...*, p. 308).

<sup>49</sup> L'espressione evoca il modello cristologico di 2 Tm 4,8.

<sup>50</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 29.I.2010, con ns. commento, *Caritas in veritate, salva iustitia*, «Ius Ecclesiae», 22 (2010), pp. 493-508.